



REPUBBLICA ITALIANA

# MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: **CITTA' FANTASMA**

Metraggio { dichiarato 300  
accertato 311

Marca: JORI-FILM di  
Bruno Jori  
MERANO

10000 - 10 - 1960

## DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Chi s'addentra oggi nel West nord-americano con l'animo del pioniere, vorrà scoprire qualcosa di eccezionale che lo riporti a quei tempi lontani. Ma ormai il West è diventato un'attrazione turistica e lungo l'autostrada 66, i cartelloni dimostrano che per esempio in Frontier City, nell'Oklahoma, anche le città di frontiera si prestano ad una specie di spettacolo che rievoca i classici tempi dei pionieri e qualche volta questi spettacoli sono di dubbio gusto. Mentre le città fantasma vere e proprie - come Goldfield, nel Nevada, - riserbano una sorpresa che confina con la melanconia: la melanconia di trovare una vita ferma ai tempi gloriosi della febbre dell'oro e poche figure che si aggirano in queste città. Acoma, nel Nuovo Messico ed il Canyon de Chelly, nell'Arizona, sono pure città fantasma, perchè ospitano gli ultimi rappresentanti di nobili stirpi indiane che si ostinano a vivere secondo le tradizioni di un tempo remoto, insensibili alle seduzioni del mondo moderno.

Sarà dunque una delusione piuttosto che una scoperta viaggiare oggi attraverso il West?

Non proprio.

La vita che oggi è spenta in questi luoghi, sembra infatti accentuare col suo fantomatico aspetto il movimento, le lotte e le conquiste che sospingono il visitatore lungo l'autostrada 66 con l'incanto di un semplice ricordo.

di cui alla legge 81-7-1956 N. 897  
7601 N. 6961-21-22  
di cui alla legge 22-12-1959 N. 1911  
di cui alla legge 22-12-1959 N. 1911  
di cui alla legge 22-12-1959 N. 1911

CON RISERVA DELL'AMMISSIONE  
ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA  
PROVISORIO

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 31 MAR. 1961 a termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritte della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2°) .....

Roma, li 25 GIU. 1961

(Dr. G. de Tomasi)

IL MINISTRO

Fio Hel...